

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 14 MARZO 2022**

**IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto l’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che sancisce l’obbligo di ricostituzione degli Organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli Enti pubblici entro la scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto; visto l’articolo 19, comma 4, dello Statuto, che demanda al Presidente dell’Ente, nell’ambito dell’azione di coordinamento della Federazione e di tutela del marchio, la sorveglianza sull’attività amministrativa degli Automobile Club federati, con facoltà di disporre ispezioni e controlli da parte di Funzionari dell’ACI; preso atto di quanto rappresentato dallo stesso Presidente in corso di seduta in ordine all’esigenza di prevedere l’attivazione in via d’urgenza di adeguati meccanismi di salvaguardia, con eventuale nomina di un commissario *ad acta*, qualora nell’ambito delle procedure elettorali per il rinnovo degli Organi degli AC dovessero verificarsi situazioni di criticità tali da comprometterne l’esito, ivi compresa la mancata assunzione della deliberazione di indizione delle elezioni da parte del Consiglio Direttivo uscente nei termini previsti dal Regolamento elettorale dell’AC, anche per cause oggettive o per impossibilità di deliberare al riguardo per reiterata mancanza del prescritto *quorum* costitutivo; ritenuto che il Presidente, nell’ambito delle funzioni di sorveglianza a lui demandate dal citato articolo 19, comma 4, dello Statuto e dei connessi poteri di intervento, dispone della facoltà di attivare in via autonoma tali interventi e di nominare un commissario *ad acta* presso i Sodalizi interessati, anche con poteri sostitutivi, allo scopo di garantire il puntuale funzionamento degli AC, la salvaguardia dei diritti elettorali dei Soci ed il regolare svolgimento della procedure di rinnovo degli Organi direttivi nel rispetto delle previsioni di legge, statutarie e regolamentari; **riconosce** la competenza del Presidente, nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza sull’attività amministrativa degli AC allo stesso attribuite dallo Statuto dell’Ente, di disporre in via autonoma interventi a carattere d’urgenza, con facoltà di nomina di un commissario *ad acta* anche con poteri sostitutivi, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure elettorali in relazione a situazioni di criticità e/o di ritardo nell’adozione dei prescritti adempimenti da parte dei competenti Organi direttivi dell’AC.”.